

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.		
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	38,3 %	B795
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd	48,6 %	B796
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	37,3 %	B797
Società di cui all'allegato I	47,6 %	
Tutte le altre società	67,9 %	B999»

3. Sono inseriti i seguenti articoli, e l'articolo 4 è rinumerato come articolo 8:

«Articolo 4

Laddove venga presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni di tali pannelli solari e delle relative componenti essenziali attualmente classificati ai codici TARIC 3818 00 10 11, 3818 00 10 19, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39, tali codici vanno inseriti nel campo corrispondente della dichiarazione.

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 3818 00 10 11 e 3818 00 10 19 e del numero di watt per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39, nonché della loro origine.

Articolo 5

Laddove venga presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, nel campo corrispondente della dichiarazione va indicato il numero pezzi per i prodotti importati con i codici TARIC 3818 00 10 11 e 3818 00 10 19 e il numero di watt per i prodotti importati con i codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39.

Articolo 6

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818 00 10 11 e 3818 00 10 19) ed al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2013/423/UE sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

- una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2013/423/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2013/423/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione; e
- tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato II del presente regolamento; e
- tali importazioni siano corredate da un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato III del presente regolamento; e
- le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

- ogniquale volta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

